



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO  
STATALE  
ISTRUZIONE  
SUPERIORE

GIUSTINO  
FORTUNATO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

TURISMO

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

CORSI SERALI

*"L'impegno di oggi per  
l'attività di domani"*

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI  
Prot. 0000908 del 28/01/2019  
Q3 (Uscita)

Angri, 25.01.2019

A: Personale Tutto  
E.p.c. RSU/Albo sito Web scuola

ANNO SCOLASTICO 2018/19

A V V I S O N.95

**Oggetto :Visite fiscali: la sanzione per il dipendente (pecuniaria e disciplinare) se l'assenza al controllo non è giustificata dal Dirigente scolastico.**

Per opportuna conoscenza si comunica quando previsto dalla vigente normativa circa l'assenza ingiustificata alla visita di controllo.

### SANZIONE PECUNIARIA

In caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che ha confermato la malattia il dipendente subirà la perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

Competente a provvedere alla suddetta trattenuta è la Direzione Provinciale del Tesoro, cui l'Istituzione scolastica comunicherà l'entità della trattenuta a seguito del provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo.

**Sanzione irrogabile solo nel caso in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata l'eventuale giustificazione adottata dal dipendente per l'assenza e ritenga quindi di dover procedere alla decurtazione economica.**

Pertanto, una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo dovrà giustificare tale assenza al Dirigente scolastico.

Il Dirigente, acquisita, da parte dell'organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell'assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), ne darà formale notizia al dipendente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell'assenza.

**Le ragioni che hanno portato il dipendente ad allontanarsi dal domicilio durante la fasce di reperibilità dovranno essere assolutamente fondate e ancora meglio se certificate.**

Decorso il periodo di 10 giorni senza che il dipendente abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita o nel caso in cui il Dirigente ritenga che le certificazioni o le altre precisazioni fornite dal dipendente non siano fondate applicherà il

provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo dandone formale comunicazione al lavoratore.

**Tale provvedimento oltre ad essere di carattere economico potrebbe anche essere di carattere disciplinare.**

### **SANZIONE DISCIPLINARE**

L'ARAN afferma che l'art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che *“qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”*.

Tale disposizione ha carattere generale, potendo trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori pubblici sia nei confronti dei lavoratori privati, e non è stata interessata dagli effetti dell'art. 69, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che riguarda, invece, le sole disposizioni legislative o regolamentari concernenti esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico.

Pertanto, l'art. 5, comma 14, della L. 638/1983 deve ritenersi ancora applicabile.

Naturalmente, l'applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali

La Corte di Cassazione, con sentenza dell' 11 febbraio 2008, n. 3226, ha sentenziato che la violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive costituisce ragione autonoma e sufficiente non solo per l'applicazione della conseguenza di legge automaticamente connessa (la perdita del trattamento economico, nei limiti previsti dalla legge n. 683 del 1983), ma anche per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari quali il licenziamento.

**Pertanto, nel momento in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata la giustificazione addotta dal dipendente per l'assenza alla visita di controllo e ritiene di dover procedere alla decurtazione economica, può altresì ritenere di voler procedere dal punto di vista disciplinare per sanzionare la mancata giustificazione e per censurare il comportamento del dipendente che non ha fornito alla scuola preventiva comunicazione del suo allontanamento così come prescritto dall'art. 17 comma 16 del CCNL/2007 non modificato dal CCNL istruzione e ricerca 2018.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppe Santangelo**